



CITTÀ DI NOALE
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Adeguato alla Deliberazione di Giunta della Regione del Veneto n. 988 del 09 agosto 2022, alla Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF, alla Delibera di Assemblea di Bacino n. 4 del 05 aprile 2023, alla Delibera di Consiglio di Bacino n. 3 del 31/03/2026.

SOMMARIO

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 bis	IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Articolo 2	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Articolo 3	SOGGETTI PASSIVI
Articolo 4	SOGGETTO ATTIVO
Articolo 5	BASE IMPONIBILE
Articolo 6	DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
Articolo 7	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
Articolo 8	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
Articolo 9	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
Articolo 10	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
Articolo 10bis	UTENZE DOMESTICHE: PERTINENZE DI CIVILI ABITAZIONI
Articolo 11	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Articolo 12	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
Articolo 13	TARIFFA GIORNALIERA
Art. 13 bis	EVENTI E MANIFESTAZIONI
Articolo 14	ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI
Articolo 15	RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
Articolo 16	RIDUZIONI IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
Articolo 16 bis	ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI
Articolo 17	VERSAMENTI
Articolo 17 bis	DILAZIONE DI PAGAMENTO SU RISCOSSIONE ORDINARIA
Articolo 18	DICHIARAZIONE
Articolo 19	FUNZIONARIO RESPONSABILE
Articolo 20	RAVVEDIMENTO OPEROSO
Articolo 21	AUTOTUTELA
Articolo 22	CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
Articolo 23	ACCERTAMENTO
Articolo 23 bis	DILAZIONI DI PAGAMENTO SU SOLLECITI E AVVISI DI ACCERTAMENTO
Articolo 24	RISCOSSIONE COATTIVA
Articolo 25	SANZIONI E INTERESSI
Articolo 26	RIMBORSI
Articolo 27	CONTENZIOSO

Articolo 28	CONTENITORI INDIVIDUALI ED APPARECCHIATURA
Articolo 29	INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO
Articolo 30	DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA
Allegato A	CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii. destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i..
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, la TARI deve garantire il raggiungimento della copertura integrale dei costi di investimento e esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 13 gennaio 2013, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovando l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti e di TARI.
6. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono inoltre le seguenti definizioni:
 - a. Conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di gestione del servizio.
 - b. Utenza domestica: utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione o a questa pertinenziale.
 - c. Utenza non domestica: utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica.
 - d. Locale: struttura stabilmente infissa al suolo chiusa o chiudibile su tre lati verso l'esterno, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie.
 - e. Area scoperta: superficie comunque utilizzabile a prescindere dal supporto (liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come, a titolo esemplificativo: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, stabilimenti balneari, dancing e cinema all'aperto, parcheggi all'aperto, specchi acquei, parchi divertimento, luna park, parchi acquatici.

Articolo 1 bis

IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani (di seguito "servizio rifiuti"), disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152, da apposito Regolamento Unico di Bacino per la gestione dei rifiuti urbani e dal presente Regolamento, è attività di pubblico interesse e comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso), vale a dire:
 - a) l'attività di raccolta e trasporto;
 - b) l'attività di spazzamento e lavaggio strade;

- c) l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- d) l'attività di avvio al trattamento e recupero/smaltimento.

2. Il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge n. 148/2011, al comma 1-bis dell'articolo 3-bis, dispone che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei.

3. Ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, della Regione Veneto e della vigente disciplina regolatoria del metodo tariffario rifiuti definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), l'Ente Territorialmente Competente per il bacino rifiuti "Venezia" è il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, che comprende il territorio della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Mogliano.

4. Il soggetto a cui è affidato il servizio di gestione dei rifiuti urbani è designato quale Gestore del servizio pubblico (di seguito "Gestore"), e opera nel rispetto del contratto di servizio sottoscritto con il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Articolo 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (ad es. unità abitative ammobiliate ad uso turistico, di case e appartamenti per vacanze, residence, affittacamere, bed and breakfast e simili), il tributo è dovuto dal gestore dell'attività, indipendentemente dalla circostanza che questa sia esercitata in forma imprenditoriale o meno.

Articolo 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Noale relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 5

BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale, per le categorie A, B e C, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
5. Per le tribune e gradinate di impianti sportivi, in considerazione del minor indice di produttività di rifiuti derivanti dall'uso saltuario delle superfici stesse, si applica una riduzione forfetaria di superficie del 70%.

Articolo 6

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.

5. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

6. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale.

7. Le tariffe sono determinate, sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF), predisposto dal Gestore del servizio - e dal Comune per le eventuali voci di costo di sua diretta competenza - validato dall'Ente Territorialmente Competente (E.T.C. Consiglio di Bacino Venezia Ambiente) ed approvato da ARERA secondo le normative regolatorie vigenti e secondo indirizzi, criteri e politiche unitarie per la determinazione delle entrate tariffarie e relative tariffe adottate dal Consiglio di Bacino.

Art. 7

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. Le tariffe dei locali o aree scoperte possedute, occupate o detenute da una utenza domestica sono calcolate in base:

- a. al numero dei componenti del nucleo familiare costituente l'utenza, così come da risultanze anagrafiche, dai coabitanti non iscritti, nonché da coloro che con tali soggetti usano in comune i locali e le aree;
- b. alla superficie dell'utenza;
- c. agli svuotamenti dei contenitori, ove previsto il servizio a svuotamento.

4. Le tariffe per l'utenza non domestica sono articolate in base:

- a. alla classe di attività con omogenea produzione di rifiuti, come dettagliate nell'Allegato A al presente Regolamento;
- b. alla superficie posseduta o detenuta dall'utenza interna ed esterna;
- c. agli svuotamenti dei contenitori, ove previsto il servizio a svuotamento.

5. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

6. Sono state inoltre istituite da ARERA alcune componenti unitarie perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, a copertura:

- a. dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (UR1 a decorrere dal 2024);
- b. delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (UR2 a decorrere dal 2024);
- c. delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti (UR3 a decorrere dal 2025).

Art. 8

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 18, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
5. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 9

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 10

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Il nucleo familiare viene desunto, di norma, d'ufficio dall'anagrafe per le persone fisiche residenti salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati, o

residenti, altrove, per almeno 6 mesi nell'anno solare come ad es. le colf e badanti che dimorano presso la famiglia e le coabitazioni, ossia le persone iscritte all'Anagrafe del Comune con separato stato famiglia e che risiedono nel medesimo immobile ove risiede il nucleo familiare del dichiarante. Non sono, invece, da considerarsi presenti i membri che vivono in altri luoghi per motivi di lavoro, studio, situazioni assimilabili, per periodi superiori a 6 mesi.

3. Per locali ad uso di prima abitazione degli italiani residenti all'estero, iscritti all'A.I.R.E., viene convenzionalmente attribuito un nucleo familiare di 1 (un) componente sempre che le stesse unità non risultino come residenza di altri componenti della famiglia o di altri nuclei familiari.

4. Per le case tenute a disposizione o sfitte, di proprietà di residenti persone fisiche (aggiuntive rispetto all'abitazione principale) o di non residenti, nonché per i locali adibiti a civile abitazione affittati per periodi non superiori a 6 mesi, viene convenzionalmente attribuito un nucleo familiare di 1 (uno) componenti;

5. Per le unità immobiliari occupate o detenute:

- a. da persone anziane o non autosufficienti che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero permanente o di lungodegenza;
- b. da persone che sono temporaneamente ristrette in carcere;

sempre che le stesse unità non risultino come residenza di altri nuclei familiari o di altri componenti familiari o che non si rientri nelle ipotesi dei precedenti commi, viene convenzionalmente attribuito il nucleo familiare di 1 (un) componente.

6. Agli immobile di persone fisiche destinati a "locazione turistica", senza prestazione di servizi e non aperti al pubblico, ex art.27 bis L.R. 11/2013 si applica un nucleo pari al numero dei posti letto dichiarati all'autorità competente.

Art. 10 bis

UTENZE DOMESTICHE: PERTINENZE DI CIVILI ABITAZIONI

1. I locali adibiti a cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, catastalmente classificati in categoria C/2 e C/6, si considerano utenze domestiche solo se annesse/pertinenziali a civile abitazione, come risultanti dal catasto, ovvero dichiarate dall'utente quali annesse/pertinenziali all'abitazione.

2. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari non funzionalmente abbinate a unità abitativa si considerano utenze domestiche condotte da un occupante se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Art. 11

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 12

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato A al presente Regolamento.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, in ragione dell'attività effettivamente svolta nell'immobile, con le modalità previste nei successivi commi del presente articolo. Nel caso di più attività con un'autonoma e distinta utilizzazione svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte operative, per le quali sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, sono applicate le tariffe corrispondenti alle specifiche tipologie d'uso. Nel caso di insediamento di attività diverse, gestite da soggetti passivi distinti in un complesso unitario, le tariffe sono applicate secondo le specifiche attività, ad esclusione di eventuali contratti di affidamento di reparto o similari.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, salvo che l'attività sia esercitata in una superficie minore di 9 mq, oppure non sia oggettivamente individuabile l'area occupata dall'attività rispetto a quella occupata dalla utenza domestica; in queste ultime fattispecie è applicata all'intera superficie imponibile la tariffa di utenza domestica.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (di norma classificati catastalmente in categoria C/2 e C/6), non classificabili come utenze domestiche ai sensi del precedente art. 10 bis, si considerano "utenze non domestiche".

7. Agli immobili destinati a strutture ricettive complementari di cui all'art. 27 della L.R. 11/2013, quali alloggi turistici composti da uno a sei camere, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast, nonché per la tipologia prevista dall'art. 27 bis della medesima L.R. nel caso in cui il soggetto passivo sia una persona giuridica, si applica la tariffa di utenza non domestica, classe tariffaria "Alberghi senza ristorante". La medesima categoria deve essere applicata agli alberghi privi di area ristorante e dotati di sola area colazione e/o bar. Agli alberghi con ristoranti localizzati all'interno e riservati ai soli clienti dell'albergo stesso, si applica la tariffa prevista per la classe "Alberghi con ristorante".

8. Gli specchi acquei sono classificati nella categoria "Autorimesse, magazzini senza vendita diretta" dell'allegato A al presente Regolamento, anche se gestiti da darsene; qualora sia altresì possibile classificare l'utenza in una diversa e specifica categoria, in funzione dello specifico utilizzo fatto del natante occupante lo spazio acqueo, si applica la rispettiva categoria dell'allegato A.

9. I complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche

vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione).

Articolo 13

TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni anche non continuativi nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Per le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (inferiori all'anno), in applicazione dell'art. 1, commi 837 e ss., della Legge n. 160/2019, il relativo canone di occupazione istituito dal Comune con apposito regolamento sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui al presente articolo.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 13 bis

Eventi e manifestazioni

1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali-ricreative di tipo occasionale (sagre, feste, concerti etc.) di durata superiore a un giorno, o, indipendentemente dalla durata, qualora vi sia somministrazione di cibo e/o bevande, essendo la relativa produzione di rifiuti variabile e occasionale, in quanto è variabile l'organizzazione delle manifestazioni e la numerosità dei partecipanti, per il servizio di raccolta dei rifiuti, il promotore dell'evento deve preventivamente, entro i termini e con le modalità previste dal vigente Regolamento Unico di Gestione Associata dei Rifiuti Urbani per il Bacino Venezia, contattare il Gestore. Il rilascio da parte degli uffici competenti delle necessarie autorizzazioni allo svolgimento degli eventi sarà subordinato al versamento degli importi stabiliti per il servizio di igiene urbana, nonché all'assenza di debiti pregressi a titolo di TARES/TARI/TARIP nei confronti dell'Amministrazione Comunale e/o del Gestore.

Art. 14

ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo:
 - a. le superfici dei locali e delle aree scoperte che non sono suscettibili di produrre rifiuto per le loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono

stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità non temporanee.

Presentano tali caratteristiche:

- le superfici di edifici o loro parti adibite al culto in senso stretto;
 - solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - i locali e le aree riservate al solo esercizio, in senso stretto, delle attività sportive (piscine, campi da gioco);
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana, aree di transito;
- b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva .

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. In presenza di attività di produzione industriale, sono di norma soggetti a tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3, lettera c).

3. Non sono, in particolare, soggette a TARI le seguenti superfici:

- a. superfici adibite all'allevamento di animali;
- b. superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'attività agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono soggette a TARI i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla tassa rifiuti gli agriturismi, le aree di vendita dei prodotti agricoli, i relativi

locali destinati a deposito, manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli.

- c. superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 2. L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo. Sono, pertanto soggette alla TARI le superfici degli insediamenti produttivi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
- d. superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Tale tipologia di esclusione, con le medesime limitazioni, è da intendersi estesa alle strutture veterinarie.
- e. locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, l'utente deve indicare nella dichiarazione originaria o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti, indicandone l'uso, le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER. In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

5. L'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti è soggetto a successive verifiche con le modalità previste dal presente Regolamento.

6. Sono altresì esclusi in via temporanea le superfici dei locali e delle aree scoperte che non sono suscettibili di produrre rifiuto per il particolare uso cui sono momentaneamente destinati o perché risultano momentaneamente in obiettive condizioni di inutilizzabilità, ossia:

- a. i locali adibiti a civile abitazione privi di mobili e suppellettili e privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (luce, acqua e gas). La richiesta è efficace finché persistono tali condizioni (per analogia l'esclusione è applicata anche ai locali diversi da civile abitazione);
- b. i locali adibiti a civile abitazione, privi di mobili e suppellettili, siti in un condominio con servizi condominiali a rete. Alla richiesta di esclusione deve essere allegata dichiarazione all'Amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete. La richiesta è efficace finché persistono tali condizioni;
- c. i locali soggetti a lavori di restauro edilizio, che ne rendano impossibile l'utilizzo.

L'esclusione viene riconosciuta solo per il periodo di durata effettiva dei lavori di restauro e con decorrenza dalla data di consegna della relativa richiesta. Alla richiesta di esclusione è necessario allegare:

- il titolo (permesso a costruire o comunicazione al Comune) che abilita all'esecuzione dei lavori;
- dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice.

Articolo 15

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art.1, comma 659, Legge n. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
- b) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assertivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità: riduzione del 50%;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;
- d) per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di (2/3) due terzi della quota fissa e della quota variabile;
- e) attività agrituristiche di ristorazione e/o ricezione, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continua dell'attività stessa, purché l'apertura non sia superiore a 183 giorni nell'anno solare; riduzione del 80% della quota fissa e dell'eventuale quota variabile normalizzata applicabile; in particolare i complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando la suddetta riduzione, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività, alle seguenti condizioni:
 - l'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA;
 - qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte,

ovvero venga negato l'accesso all' insediamento per eventuali controlli d'ufficio, non si applica la riduzione di cui al presente comma, anche con effetto retroattivo.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate non sono tra loro cumulabili, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data della richiesta stessa, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Nel caso venga praticato costantemente il compostaggio domestico la quota variabile della tariffa viene ridotta del 20%, tale riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione tra utente e Gestore. La riduzione viene applicata solo se il compostaggio domestico viene praticato su aree scoperte adibite a verde di pertinenza dell'abitazione oggetto di richiesta ed in applicazione del vigente "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio". Il soggetto incaricato dell'accertamento può provvedere a controllare l'effettiva pratica del compostaggio domestico; se viene riscontrato che la pratica del compostaggio non viene effettuata correttamente la riduzione viene disapplicata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di verifica. I sottoscrittori della convenzione possono richiedere di mantenere attivo il servizio di raccolta della frazione verde per l'asporto di produzioni particolarmente abbondanti di sfalci, potature e ramaglie in determinati periodi dell'anno.

4. Alle superfici ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si producono anche rifiuti speciali, ma non sia possibile individuare, con precisione, la superficie in cui si producono esclusivamente tali rifiuti, si applica una riduzione della superficie secondo l'attività svolta, nei seguenti termini:

Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie, materie plastiche	50%
Laboratori di analisi mediche, ambulatori – studi medici	25%
Laboratori fotografici, eliografie	40%
Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici	50%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	70%
Distributori di carburante, autoriparatori, elettrauto, carrozzerie, gommisti	30%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	30%
Lavorazioni marmo e cemento, ferro e metalli e magazzini edili	50%
Calzaturifici, tomaifici	30%

5. Non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate, ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella, non applicandosi, ad esempio alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, spogliatoi o mense.

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, l'utente deve indicare nella dichiarazione originaria o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di

formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso, le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi) distinti per codice CER. In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

7. L'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti è soggetto a successive verifiche con le modalità previste dall'art. 20 del presente Regolamento.

8. Ove un componente del nucleo familiare, per lavoro o altri motivi, dimori di fatto in altra località per un periodo continuativo superiore ai 6 mesi, pur mantenendo la residenza nel Comune, la tariffa verrà applicata sulla base dell'effettivo numero di occupanti l'abitazione. A tal fine deve essere presentata la dichiarazione di variazione, corredata da documentazione comprovante tale situazione (ad es. attestazione di ospitalità resa da Istituto di ricovero, pagamento della tariffa per locali occupati in forma permanente in altro comune, dichiarazione del datore di lavoro o dell'Istituto di studio). Tale richiesta deve essere rinnovata annualmente entro il 31.01 di ogni anno. Qualora la condizione venga a cessare, il contribuente dovrà darne tempestiva comunicazione al soggetto incaricato dell'accertamento.

9. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

10. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente e decorrono dalla data di presentazione della richiesta.

11. Le riduzioni riguardanti il tributo previsto dal presente regolamento si possono cumulare, ma, comunque, non potranno superare la percentuale complessiva del 80% del tributo.

Articolo 16

RIDUZIONE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Il presente articolo disciplina l'uscita dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle deliberazioni ARERA in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti.
2. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, qualora li conferiscano, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e che dimostrino di averli avviati a riciclo o a recupero - secondo la procedura delineata dall'Articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo 152/2006, dall'Articolo 30 comma 5 del Decreto Legge 41/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge 69/2021), dall'Articolo 3 della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF e dal presente Regolamento - sono escluse dalla corresponsione in tutto o in parte della quota variabile della TARI relativa alla tipologia di servizio pubblico di raccolta non utilizzato. Resta impregiudicato il versamento della quota fissa.
3. L'uscita dal servizio può essere totale, ovvero riferirsi a uno o più dei seguenti servizi di raccolta di rifiuti urbani, di cui all'allegato L-quater del D. Lgs. 152/2006, organizzati sul territorio del Bacino dal Gestore del servizio pubblico:

Servizio pubblico di raccolta		Frazioni di rifiuto (D. Lgs. 152/2006 allegato L-quater)
Raccolta Secco		Rifiuti Urbani Indifferenziati
Raccolta Carta e Cartone		Carta e Cartone, Imballaggi compositi conferibili con Carta e Cartone
Raccolta Umido		Rifiuti Organici, Imballaggi compositi biodegradabili e compostabili
Raccolta Multimateriale	VPL	Metallo, Multimateriale conferibile con VPL, Plastica, Vetro
	Altri rifiuti	Detergenti, Legno, Imballaggi compositi, Ingombranti, Multimateriale, Tessile, Toner, Vernici, Inchiostri, Adesivi e Resine, Altri rifiuti

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi, in tutto o in parte, del Gestore del servizio pubblico e di ricorrere al mercato per l'avvio a riciclo/recupero dei rifiuti urbani prodotti, deve essere comunicata, su modulo fornito dal Gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita parziale dal servizio pubblico dovrà specificare, pena nullità della richiesta, quali delle quattro tipologie di servizio pubblico di raccolta riportate nel precedente comma 3 non saranno utilizzate.
5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura, anche in caso di subentro ad attività esistenti, la scelta, se effettuata contestualmente alla comunicazione iniziale per l'applicazione della TARI ed entro i termini previsti dal successivo art. 18, comma 2, potrà avere decorrenza dalla data di iscrizione, se espressamente richiesto dall'utente. In tale ipotesi, ad avvenuta iscrizione, il Gestore fornirà esclusivamente i dispositivi previsti per le raccolte dei rifiuti che l'utente non avrà scelto di avviare autonomamente a riciclo/recupero
6. L'uscita in tutto o in parte, dal servizio pubblico di cui al presente articolo è vincolante per un periodo non inferiore a due anni. Durante tale periodo non potranno essere conferite al servizio pubblico le tipologie di rifiuto per le quali è stata esercitata la scelta di avvio autonomo al riciclo o al recupero, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico; eventuali dispositivi in possesso dell'utente relativi ai servizi di raccolta per i quali si è optato di uscire dal servizio pubblico, dovranno essere restituiti al Gestore, che, in caso di ritiro presso l'utenza, provvederà all'addebito del costo previsto dal vigente tariffario di Bacino.
7. Ai fini della riduzione della quota variabile della TARI, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al riciclo o al recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al Gestore del servizio pubblico entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta e, in ogni caso, entro il termine perentorio del 28 febbraio del medesimo anno.
8. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo/recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità

dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA, o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, e codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo/recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo/ recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

9. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 7 ossia 28 febbraio e/o la mancata dimostrazione di avvenuto avvio a riciclo/recupero delle frazioni di rifiuto urbano per le quali si è comunicata l'uscita totale o parziale dal servizio pubblico comporta la perdita del diritto all'esenzione o riduzione per avvio a riciclo/recupero. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica agevolazione, con recupero di quanto già eventualmente riconosciuto a tale titolo per l'anno in cui è stata riscontrata l'infrazione, saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente.

10. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate autonomamente a riciclo/recupero, nonché al corretto conferimento dei rifiuti al servizio pubblico

11. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico, trascorso il periodo minimo di esercizio dell'opzione di cui al precedente comma 6, devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal Gestore stesso. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal Gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

12. In caso di uscita totale dal servizio pubblico, le utenze non domestiche che dimostrano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, di aver avviato al riciclo o al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti hanno diritto all'esenzione totale della quota variabile della TARI.

13. In caso di uscita parziale dal servizio pubblico, le utenze non domestiche che dimostrano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, di aver avviato al riciclo o al recupero le tipologie di rifiuto per le quali hanno dichiarato di non utilizzare il servizio pubblico di raccolta hanno diritto a una riduzione della quota variabile della tariffa parametrata ai servizi di raccolta non utilizzati. La percentuale di riduzione è calcolata in modo proporzionale, sulla base dei dati quantitativi di raccolta differenziata del Comune pubblicati sul sito del Catasto Nazionale dei Rifiuti (% Raccolta Differenziata Metodo DM Ambiente 26/05/2016), con riferimento al secondo anno antecedente a

quello cui l'agevolazione si riferisce (a-2). Tale metodologia di calcolo è finalizzata a determinare l'incidenza della quota di servizio pubblico di raccolta rifiuti non usufruita dall'utenza rispetto al complesso delle prestazioni di raccolta garantite dal Gestore.

14. Eventuali quantitativi di rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico senza preventiva comunicazione di uscita dal servizio nei termini indicati nei precedenti commi 4 e 5 non potranno essere considerati ai fini delle agevolazioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 15.

15. Le utenze che nel 2026 presenteranno la rendicontazione di cui ai precedenti commi 7 e 8 per uscita parziale dal servizio pubblico, con riferimento ai rifiuti avviati a riciclo/recupero nell'anno 2025, avranno diritto alla riduzione della quota variabile prevista dal regolamento vigente nel 2025, secondo le disposizioni in esso contenute. Le comunicazioni di cui al precedente comma 4, presentate esclusivamente per uscita parziale dal servizio pubblico entro il termine del 30 giugno 2026, e comunque entro tre mesi dall'approvazione della presente disciplina, produrranno i loro effetti, se espressamente richiesto dal dichiarante, anche con riferimento ai rifiuti avviati autonomamente al riciclo o al recupero nel corso dell'anno 2026.

Articolo 16 bis

ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Ferme restando le agevolazioni ARERA a favore dei beneficiari del bonus sociale rifiuti, il Comune può deliberare, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dai precedenti articoli del presente Regolamento

2. Le agevolazioni locali sono completamente indipendenti dal bonus sociale nazionale regolato dall'Autorità e non possono essere oggetto di perequazione. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Articolo 17

VERSAMENTI

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune, salvo incarico ad altro soggetto che ne stabilisce i modi e le forme, nel rispetto del disciplinare stipulato con il Comune e in conformità alla vigente normativa.

2. Il Comune o altro soggetto incaricato provvede alla riscossione ordinaria del tributo mediante invio al contribuente di avvisi di pagamento, anche per posta ordinaria o mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC, contenenti l'indicazione dell'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti e l'addizionale provinciale, dell'ubicazione e della superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, della destinazione d'uso dichiarata o accertata, delle tariffe applicate, e della scadenza.

3. Il pagamento della TARI deve avvenire ai sensi di quanto previsto dal comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 che contiene norme in materia di riscossione della TARI, e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 225 che dispone interventi a tutela del pubblico denaro.

a) Il versamento del tributo è effettuato in 4 rate, scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre

e il 31 dicembre. Le prime rate sono calcolate in acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente mentre l'ultima rata è calcolata a conguaglio con applicazione delle tariffe relative all'anno di competenza ai sensi dell'articolo 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.

- b) Per esigenze tecnico operative che impediscano la regolare informazione ai contribuenti o per problematiche che rendano eccezionalmente difficoltoso l'assolvimento dell'obbligo di versamento, la Giunta Comunale può modificare le scadenze e il numero delle rate di pagamento del tributo.
- c) In attuazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) recante le *“Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/2019 e del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24”*, il riconoscimento e l'erogazione del bonus sociale rifiuti devono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale è maturato il diritto.
- d) *Poiché* la normativa vigente consente di utilizzare il valore del bonus sociale rifiuti in compensazione degli avvisi emessi nell'anno in cui il bonus viene erogato, si stabilisce che, in deroga alle scadenze ordinarie previste per gli avvisi TARI, il gestore può procedere – **unicamente per gli utenti che saranno beneficiari diritto al bonus rifiuti** - ad una emissione integrativa di bollettazione entro il 30 giugno, con l'addebito di un acconto sull'importo dovuto nell'anno di erogazione del bonus, anche in alternativa ad una delle scadenze ordinarie previste dal calendario di emissione.
- e) Per gli utenti non beneficiari del bonus sociale rifiuti restano confermate le scadenze ordinarie stabilite dal piano di emissione degli avvisi per l'anno di riferimento.

4. Gli avvisi di pagamento dovranno contenere gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente).

5. In caso di mancato o insufficiente versamento dell'importo richiesto alle scadenze stabilite, il Funzionario Responsabile, provvede ad inviare al contribuente un avviso di sollecito a mezzo pec ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata a.r., contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. Le spese derivanti da tale attività rimarranno a carico del contribuente. In mancanza, si procederà con avviso di accertamento emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile.

6. In ipotesi di ulteriore inadempimento verrà dato corso alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

7. Il pagamento degli avvisi in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentito nei seguenti casi:

- avvisi emessi per periodi superiori a quelli deliberati dal Comune per cause imputabili al Gestore; la dilazione potrà essere in tal caso concessa per un numero di rate mensili non superiore a sei, senza applicazione di interessi;
- avvisi dilazionati su richiesta del contribuente, nei casi dichiarati di temporanea difficoltà a far

fronte ai pagamenti; in tal caso è facoltà del Gestore, valutate le reali difficoltà in cui versa il contribuente, consentire la dilazione del debito scaduto con le modalità previste nel vigente Regolamento Entrate del Comune, applicabile anche agli avvisi TARI ordinari.

8. Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza del contribuente dal beneficio accordato e l'avvio dell'azione di riscossione coattiva dell'intero debito residuo.

9. Il versamento della TARI non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12,00 (dodici/00) comprensivo di TEFA e componenti unitarie perequative. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a € 12,00 (dodici/00).

Articolo 17 bis

DILAZIONE DI PAGAMENTO SU RISCOSSIONE ORDINARIA

1. Il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui al precedente articolo (art. 17 comma 3):

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.

2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a Euro 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento fornendo gli estremi del conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti.

4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:

a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;

b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione degli avvisi di pagamento per cause imputabili al Gestore.

6. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;

8. In presenza di insoluti che risulano scaduti alla data di presentazione della richiesta di dilazione del pagamento di cui al presente articolo, la medesima richiesta dovrà comprendere anche tali importi e sarà valutata dal Funzionario Responsabile ai sensi del successivo art. 23 bis.

Articolo 18

DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate precedentemente.
2. La dichiarazione di inizio occupazione o detenzione di locali o aree scoperte deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso, della detenzione o dell'occupazione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli disponibili ovvero reperibili nel sito internet del Gestore esterno. Contestualmente, ove previsto dagli standard di servizio e salva l'ipotesi di utilizzo di attrezzature della precedente utenza, devono essere ritirate a cura dell'utente le attrezzature utili al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge), come meglio specificato nel "Regolamento di gestione dei rifiuti" e negli standard di servizio.
3. Ai fini dell'applicazione della TARI, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi (salvo per quelle fattispecie in cui non sia diversamente specificato nel presente Regolamento), sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione.
4. Le variazioni che comportano un aumento di tariffa, devono essere dichiarate entro 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento e producono effetti dal giorno di effettiva variazione.
5. Le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine stabilito al comma precedente. In caso di presentazione oltre il termine, la dichiarazione ha efficacia dalla data di presentazione.
6. Le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.
7. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare le variazioni del numero di componenti il nucleo familiare del dichiarante; devono invece essere comunicate eventuali convivenze nella medesima utenza di persone registrate in anagrafe con separato stato di famiglia.
8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve essere presentata entro 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento e deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. L'utente nella comunicazione di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare l'avviso per gli addebiti relativi alla chiusura contabile della propria posizione, nonché fornire i dati catastali aggiornati dell'immobile cessato e il nominativo del soggetto subentrante nel possesso o detenzione dell'immobile. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro tale termine la TARI non è dovuta se il contribuente ha provveduto alla riconsegna delle eventuali attrezzature per il conferimento dei rifiuti di cui al successivo comma 14 e dimostra, con idonea documentazione, di non aver continuato il possesso, la detenzione o l'occupazione dei locali e delle aree (salvo che non sia intervenuta la decadenza nei confronti dell'utilizzatore), oppure se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Le dichiarazioni di cui al presente articolo, debitamente sottoscritte dal soggetto passivo TARI, possono essere presentate presso uno degli sportelli del Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, o tramite e-mail (preferibilmente PEC), ovvero, qualora non risulti possibile utilizzare le predette modalità, a mezzo posta o fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

10. La denuncia di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce comunicazione di cessazione, potendo verificarsi la fattispecie di casa tenuta a disposizione.
11. Nel caso di accertata doppia imposizione sullo stesso immobile, pur in assenza di comunicazione di cessazione, il Gestore può procedere d'ufficio alla chiusura delle posizioni degli utenti per i quali è emerso non sussistere il presupposto impositivo.
12. Alla comunicazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree, seppure abbia valenza la superficie imponibile dichiarata dall'utente, deve essere allegata la scheda catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.
13. Nel caso di decesso del contribuente di utenza domestica residente, l'utenza viene d'ufficio intestata ad uno dei familiari conviventi. Nei casi in cui non sia possibile procedere d'ufficio (utenza domestica non residente, utenza non domestica, utenza domestica residente in cui il deceduto era l'unico occupante), la dichiarazione di cessazione deve essere presentata dagli eredi entro un anno dal decesso.
14. Le dichiarazioni già presentate e gli accertamenti divenuti definitivi ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
15. Tutte le attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, con relativi dispositivi di misurazione se installati, chiavette o badge) concesse in comodato d'uso gratuito dal Gestore del servizio pubblico o dal Comune devono essere restituite al Gestore alla cessazione del possesso o detenzione dell'immobile, prima della presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 8. Unica eccezione all'obbligo di riconsegna delle attrezzature si ha nei casi di cessazione e attivazione contestuali in cui l'utente, ai fini della restituzione può procedere dichiarando nel modulo di "richiesta attivazione/cessazione utenza" di consegnare gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) al nuovo soggetto che subentra nell'utenza o di continuare ad utilizzarli presso la nuova abitazione/utenza sita comunque all'interno del medesimo territorio comunale.
16. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
17. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
18. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive, ove la stessa sia stata assolta dal contribuente subentrante, a seguito di regolare dichiarazione, fatta salva l'applicazione della prevista penalità.

Articolo 19

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 20

RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n° 472/1997 e dell'art. 13 del D. Lgs. n° 471/2013, la sanzione prevista per il mancato o parziale versamento è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, secondo le modalità e le misure determinate dalla legislazione vigente.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al saggio legale con maturazione giorno per giorno.
3. Il presente articolo si intende automaticamente adeguato in caso di modifiche normative alle misure delle sanzioni previste dall'istituto del ravvedimento operoso di cui al richiamato art. 13 del D. Lgs. n° 472/1997.

Articolo 21

AUTOTUTELA

1. Il Gestore procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione emessi per la riscossione della TARI, ovvero rinuncia in tutto o in parte all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale dell'utente;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al precedente comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Gestore, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Fuori dai casi di cui al precedente comma 1, il Gestore può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione TARI, ovvero rinunciare in tutto o in parte all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

Art. 22

CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

1. Salvo quanto previsto dai successivi commi, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:

- a) avvisi bonari di pagamento;
- b) solleciti bonari di pagamento;
- c) lettere di messa in mora;
- d) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI, e relative sanzioni e interessi, allorquando la determinazione della tariffa dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità del Gestore o del Comune, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria (Punto Fisco);
- e) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI, e relative sanzioni e interessi, conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già trasmessi, anche per posta ordinaria, al contribuente;
- f) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, e relative sanzioni e interessi, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva, ovvero gli atti siano predisposti sulla base di meri incroci di dati;
- g) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
- h) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- i) il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, di sanzioni e interessi o di altri accessori;
- j) il diniego o la revoca di agevolazioni ove previsto dalle vigenti disposizioni;
- k) l'irrogazione di sanzioni amministrative e accessorie disciplinata dall'art. 16 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
- l) gli atti di espropriazione di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- m) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
- n) il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
- o) il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
- p) ogni altro atto o documento, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità del Gestore o del Comune e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.

4. Ai fini del comma 2 si considera atto di controllo formale, e quindi escluso dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dal Gestore che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per il Gestore di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 8.

6. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6,

mediante i quali il Gestore disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile è presuntiva.

7. Per consentire il contraddittorio, il Gestore notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia dei documenti che hanno determinato l'invito al contraddittorio.

8. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 7. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

9. L'atto adottato dal Gestore all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato.

10. La notifica dell'invito al contraddittorio di cui al precedente comma 7 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 23

ACCERTAMENTO

1. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile.

4. Il soggetto incaricato dell'accertamento e/o riscossione del tributo può utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre tutti gli uffici comunali sono tenuti a collaborare e fornire tutte le indicazioni utili e necessarie per le verifiche ed accertamenti.

Articolo 23 bis

DILAZIONE DI PAGAMENTO SU SOLLECITI E AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario Responsabile, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento delle somme richieste con solleciti di pagamento o con avvisi di accertamento, nel rispetto delle seguenti regole:

- a) la richiesta di dilazione deve comprendere il totale degli insoluti che risultano scaduti alla data di presentazione della richiesta, compresi gli eventuali importi non ancora sollecitati e gli estremi del conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti;

- b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari € **100,00** (cento/00);
- c) l'articolazione delle rate mensili per fasce di debito è la seguente:

Fasce di debito		Numero rate mensili
da	a	
€ 100,00	€ 500,00	fino a quattro rate
€ 500,01	€ 3.000,00	da cinque a dodici rate mensili
€ 3.000,01	€ 6.000,00	da tredici a ventiquattro rate mensili
€ 6.000,01	€ 20.000,00	da venticinque a trentasei rate mensili
€ 20.000,01		da trentasette a settantadue rate mensili

- d) Il Funzionario Responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c) e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
- e) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).
- f) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
- g) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
- h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
- i) Per importi rilevanti, almeno pari a € 30.000,00 (trentamila/00), il Funzionario Responsabile può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile.
3. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In

tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
6. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito di norma con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
8. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Articolo 24

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 25

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omessa o ritardata presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, mancata incompleta o infedele risposta a questionari previsti dal presente Regolamento, il Funzionario Responsabile del tributo provvede a notificare al soggetto passivo motivato avviso di accertamento emesso ai sensi dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, con irrogazione delle sanzioni previste dell'art. 1, commi 696 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile. In ipotesi di ulterior inadempimento si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente.

- 1.1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la

sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 23 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione (sesto anno per omessa dichiarazione).

7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso dell'interesse legale vigente.

8. In caso di ritardato pagamento del tributo, il Comune o altro soggetto incaricato provvederà altresì ad addebitare al contribuente, in occasione dei successivi avvisi, gli interessi di mora previsti per tutti gli altri tributi comunali.

Articolo 26

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata di 12 euro.

4. Con esclusione del tributo provinciale, su richiesta del contribuente, il credito spettante può essere compensato con il medesimo tributo dovuto per gli anni successivi.

Articolo 27

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle

specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

ART. 28

CONTENITORI INDIVIDUALI ED APPARECCHIATURA

1. Ove previsto il relativo servizio di raccolta stradale, è obbligatorio il ritiro dei dispositivi di accesso in caso di attivazione di contenitori con volume di conferimento vincolato e riconoscimento del contribuente. È obbligatorio utilizzare i contenitori individuali e/o l'apposita apparecchiatura elettronica per accedere ai contenitori stradali così come indicato dalle istruzioni fornite dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti con apposita modulistica chiamata "Condizioni generali di utilizzo".

2. Le unità immobiliari contenenti almeno 8 (otto) unità abitative devono utilizzare i contenitori condominiali per la raccolta differenziata dei rifiuti, alle condizioni di cui al "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio", se previsto dallo stesso.

3. Gli svuotamenti dei contenitori, ove previsto, assegnati al condominio sono addebitati al condominio qualora sia individuabile con un proprio codice fiscale, altrimenti il soggetto passivo è uno dei condomini, fermo restando il vincolo di solidarietà tra tutti i condomini stessi.

ART. 29

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Il Comune potrà prevedere uno stanziamento in sede di approvazione di bilancio di un fondo da destinare a categorie in situazioni di disagiate condizioni economiche segnalate dai servizi sociali del comune.

2. In caso l'applicazione e la riscossione della tariffa sia gestita dal Soggetto Gestore il Comune può sostituirsi al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa. In tal caso il Comune dovrà comunicare all'inizio dell'anno, ovvero in corso d'anno per specifici casi, al soggetto gestore i nominativi nonché i presupposti per gli adempimenti conseguenti.

Articolo 30

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di tariffa sui rifiuti.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.

4. Il trattamento dei dati e le informazioni relative ai contribuenti indispensabili per la gestione del tributo dovranno essere trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

5. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ha vigenza in base al disposto dell'articolo 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001.

6. Fino all'entrata in vigore della deliberazione n. 396/2025 dell'ARERA, potrà essere avviato il processo di avvicinamento ai parametri e alla modalità di tariffazione previsti da tale provvedimento, dandone evidenza nell'atto di approvazione del Piano Tariffario.

Allegato A

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti

29. Banchi di mercato generi alimentari

30. Discoteche, night club